

Centrale dei Rischi – indebita segnalazione – domanda risarcitoria - danno patrimoniale – infondatezza- danno non patrimoniale – sussistenza (cod. civ., artt. 2043, 2059).

FATTO

Con ricorso presentato il 28 aprile 2016, il ricorrente, assistito da un legale di fiducia, espone di essere titolare di un mutuo fondiario stipulato con un diverso intermediario che poi, nel corso del rapporto, cedeva il credito all'odierna parte resistente. Contesta l'illegittimità di due segnalazioni del proprio nominativo, presso l'archivio CR gestito dalla Banca d'Italia, per sconfinamenti registratisi sulla linea di credito in discorso e riferiti specificamente ai mesi di ottobre 2015 e gennaio 2016.

Al riguardo riferisce che segnalazioni della specie, relative al periodo marzo 2014/febbraio 2015, avevano già formato oggetto di reclamo. All'epoca il mutuatario aveva assunto contezza della circostanza pregiudizievole in seguito al diniego – giunto in una fase avanzata della relativa istruttoria - di due operazioni di surroga del mutuo, finalizzate a beneficiare di un tasso più favorevole. Tale prima contestazione si era positivamente conclusa con la rettifica delle segnalazioni, originate, per ammissione dello stesso intermediario, da un "disallineamento RID". Con l'odierno ricorso il cliente lamenta la reiterazione della medesima condotta illegittima, invoca la cancellazione delle segnalazioni riferite ai mesi di ottobre 2015 e gennaio 2016 oltre al risarcimento del danno.

In sede di controdeduzioni, parte resistente rende noto di aver provveduto a risolvere il problema "di disallineamento dell'SDD di addebito registrato sulla posizione di addebito" e di aver quindi disposto, anche in quest'occasione, le necessarie rettifiche presso la banca dati CR. Sostiene l'infondatezza delle istanze di risarcimento danni formulate dal ricorrente: in relazione ai danni patrimoniali, per mancanza del nesso causale tra segnalazioni in CR e diniego delle istanze di surroga del mutuo; per quelli all'immagine, per mancanza di qualsivoglia supporto probatorio.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro:

- 1) "la cancellazione retroattiva di tutte le pregresse segnalazioni prive d fondamento";
- 2) "il risarcimento dei danni subiti (...) consistenti nella differenza tra il tasso applicato" da parte resistente "ed i tassi proposti" dai due intermediari presso i quali non si è poi perfezionata l'operazione di surroga "a decorrere quantomeno da febbraio 2015 (...) e fino a quando il ricorrente non sarà posto in condizione di esercitare il diritto tutelato dalla normativa vigente in tema di portabilità del mutuo";
- 3) "il rimborso delle spese di perizia di valutazione dell'immobile richieste dall'[intermediario] ed inutilmente sostenute, pari ad euro 250", [per la surroga non conclusa];
- 4) "il risarcimento del danno da immagine (...), del disagio arrecato, delle spese postali sostenute nonché delle spese di assistenza legale".

Parte convenuta ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Paiono al Collegio definitivamente acquisite le circostanze, da un lato, che le iscrizioni pregiudizievoli sono state cancellate (l'intermediario ha depositato evidenza del quadro informativo CR per il periodo maggio 2014/aprile 2016, aggiornato alle disposte rettifiche) e, dall'altro, che le medesime iscrizioni sono avvenute a seguito di disguidi imputabili all'intermediario medesimo.

La questione sulla quale quindi il Collegio è chiamato a pronunciarsi consiste nelle istanze risarcitorie formulate da parte attrice e quindi nel valutare la sussistenza dei relativi

elementi costitutivi, rappresentati dal nesso di causalità e dalla prova del danno. Con riferimento al danno patrimoniale, esso viene identificato con il mancato perfezionamento di due operazioni di surroga del mutuo presso altrettanti diversi intermediari. Al riguardo però il Collegio rileva che il ricorrente non produce le comunicazioni di diniego degli intermediari interpellati né alcun altro supporto probatorio utile a ricondurre la fonte alle segnalazioni del proprio nominativo presso l'archivio CR. Sono disponibili agli atti soltanto la fattura rilasciata dall'intermediario, potenziale subentrante, per la perizia esperita, nonché le proposte di mutuo formulate da due diversi istituti bancari e datate 10 febbraio 2015 e 16 gennaio 2016. Non può quindi accogliersi l'istanza per il risarcimento dei danni patrimoniali.

Quanto ai danni non patrimoniali, è prassi dell'ABF riconoscerli quando l'iscrizione sia priva dei presupposti necessari e il ricorrente sia un "buon pagatore". A quest'ultimo riguardo, si pone in evidenza che i prospetti CR prodotti si riferiscono esclusivamente al mutuo dedotto in causa e che sono presenti agli atti due dichiarazioni (datate 30 aprile 2015 e 27 ottobre 2015) rilasciate da parte resistente al fine di attestare il regolare andamento del rapporto.

Può allora essere richiamato (oltre a Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) quanto questo Collegio ebbe modo di argomentare con decisione n. 588/2016, dove, in mancanza di elementi di prova con riferimento alle preclusioni dell'accesso al credito, ha tuttavia precisato che "l'indebita iscrizione in Sic deve piuttosto essere considerata quale fonte di pregiudizio non patrimoniale, essendo gli orientamenti dell'ABF consolidati quanto alla risarcibilità di danni conseguenti alla diffusione di dati del debitore circa la sua insolvenza o il suo inadempimento che possano determinare discredito personale.

Diversamente dai danni patrimoniali, afferma la decisione n.1337 del 2011, nell'atto idoneo a ledere la reputazione personale del soggetto passivo, il danno si presume e dovrà essere risarcito senza che il danneggiato debba fornire la prova specifica ai fini della liquidazione, che può avvenire in via equitativa. Possono sulla stessa linea ricordarsi numerose decisioni fra cui, di questo Collegio, la decisione n. 1108 del 2010 e n. 2471 del 2014. Tale orientamento va confermato anche nel caso all'odierno esame del Collegio".

Nello stesso senso cfr. le decisioni di questo Collegio n. 3627/16, n. 7305/15, n. 6986/2014, nonché quella del Collegio di Roma, n. 688/15.

Il Collegio ritiene che il danno non patrimoniale derivante dal comportamento lesivo imputabile a parte convenuta possa in via equitativa essere quantificato in € 1.500,000, da porre a carico dell'intermediario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata di € 1.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE